

Publicato il 27/06/2024

N. 01997/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 02377/2023 REG.RIC.



REPUBBLI CA I TALI ANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2023, proposto da

- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avv. \*\*\* e domiciliati ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

*contro*

- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- emessa dal Comune di -OMISSIS- in data 4 settembre 2023 e notificata l'8 settembre successivo, avente a oggetto la messa in sicurezza minimale del fabbricato sito in -OMISSIS- - OMISSIS-a confine con pubblica via.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n. 49/2024 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Udito, all'udienza pubblica del 26 giugno 2024, il difensore delle parti ricorrenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso notificato in data 6 novembre 2023 e depositato il 4 dicembre successivo, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- emessa dal Comune di -OMISSIS- in data 4 settembre 2023 e notificata l'8 settembre successivo, avente a oggetto la messa in sicurezza minimale del fabbricato sito in -OMISSIS- -OMISSIS- a confine con pubblica via.

I ricorrenti, chiamati all'eredità del sig. -OMISSIS- all'atto del suo decesso, sono stati individuati dal Comune di -OMISSIS-, attraverso l'ordinanza impugnata, quali responsabili della messa in sicurezza del fabbricato di proprietà del de cuius, sito in -OMISSIS- -OMISSIS-; tuttavia, i predetti ricorrenti, in data 31 ottobre 2023, hanno segnalato al Comune, per il tramite del proprio legale, che il 29 luglio 2021 avevano rinunciato all'eredità del loro congiunto, come da verbale redatto da notaio e registrato in data 30 luglio 2021, e sulla scorta di ciò hanno chiesto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza n. -OMISSIS-. Il Comune non ha riscontrato tale istanza.

Assumendo l'illegittimità della richiamata ordinanza sindacale, i ricorrenti ne hanno chiesto l'annullamento per difetto di legittimazione passiva.

Il Comune di -OMISSIS-, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con l'ordinanza n. 49/2024 è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2024, il Collegio, udito il difensore delle parti ricorrenti, ha trattenuto in decisione la controversia.

## DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l'unica censura di ricorso si assume il difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti, in quanto essi non avrebbero accettato l'eredità del loro congiunto, proprietario del fabbricato di cui il Comune ha chiesto la messa in sicurezza, e quindi non avrebbero nessuna relazione, nemmeno di fatto, con il predetto immobile.

2.1. La doglianza è fondata.

Come risulta dalla documentazione depositata in giudizio dalla difesa dei ricorrenti, gli stessi, a far data dal 29 luglio 2021, hanno espressamente e formalmente rinunciato all'eredità del sig. -OMISSIS-, coniuge separato della sig.ra -OMISSIS- e genitore dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- (all. 6 al ricorso); quindi l'immobile sito in -OMISSIS- -OMISSIS- non è mai entrato nel patrimonio dei predetti e pertanto essi non potrebbero essere destinatari di alcun provvedimento che trae fondamento dalla veste proprietaria di tale immobile.

Per tale ragione l'ordinanza impugnata si appalesa illegittima, essendo erroneamente fondata sul rilievo, asseritamente confermato da verifiche anagrafiche, che i legittimi eredi del defunto sig. -OMISSIS- fossero i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, emergendo invece dalla documentazione richiamata in precedenza una situazione totalmente differente.

Tale conclusione risulta in linea con la giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto illegittima l'ordinanza comunale impositiva nei confronti dei chiamati all'eredità dell'obbligo di provvedere all'esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato, laddove l'Ente procedente non abbia fornito la prova dell'avvenuta accettazione di eredità attraverso la

presa di possesso dell'immobile (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 dicembre 2023, n. 3129; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 12 aprile 2018, n. 130); ciò vale, a maggior ragione, ove vi sia stata una espressa rinuncia all'eredità, come nella specie.

Di conseguenza, deve ritenersi che i ricorrenti, in quanto non proprietari, né titolari di altro diritto reale sull'immobile necessitante di messa in sicurezza e nemmeno aventi la disponibilità dello stesso, non possono essere ritenuti legittimi destinatari dell'ordinanza gravata (cfr. T.A.R. Sardegna, I, 6 dicembre 2022, n. 830).

Difatti, sebbene il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell'esigenza di tutela della pubblica e immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell'area, comunque deve essere dimostrato che almeno tale soggetto ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (Consiglio di Stato, V, 15 marzo 2023, n. 2732).

Nella specie, non è stata dimostrata dal Comune intimato la ricorrenza di nessuno dei richiamati presupposti, a fronte degli elementi probatori forniti dai ricorrenti sia in sede di procedimento amministrativo (postumo) che nella presente sede giurisdizionale.

2.2. Ne discende la fondatezza della esaminata doglianza, cui consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 4 settembre 2023.

2.3. Naturalmente, ove dovesse sussistere un pericolo per la pubblica incolumità, il Comune potrà (e dovrà) attivare altri strumenti per porvi rimedio (ad esempio, attraverso un intervento diretto sull'immobile pericolante, teso a eliminare i rischi connessi a tale situazione).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. - OMISSIS- del 4 settembre 2023.

Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del Comune di -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Silvia Torraca, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonio De Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.